SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 maggio 1995, n. 159.

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, è ripubblicato il testo del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2193):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO) il 9 marzo 1995.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 1995, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 marzo 1995.

Esaminato dalla I commissione il 22, 28 marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 28 marzo 1995 (atto n. 2193/*A* - relatore on. VIGNERI).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1642):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 1995, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 maggio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 maggio 1995.

95G0197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Milano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 giugno 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Mantova;

grandinate dal 30 agosto 1994 al 26 settembre 1994 nella provincia di Milano;

tromba d'aria 13 settembre 1994 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Mantova:

grandinate dal 27 giugno 1994 al 31 agosto 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Piubega, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Solferino, Volta Mantovana;

grandinate dal 27 giugno 1994 al 31 agosto 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Medole, Piubega, Porto Mantovano, Rodigo, Roverbella, Solferino, Volta Mantovana;

tromba d'aria del 13 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Roncoferraro.

Milano: grandinate dal 30 agosto 1994 al 26 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiraga Vidardo, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Graffignana, Guardamiglio, Inzago, Livraga, Lodi, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Truccazzano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A2538

DECRETO 21 aprile 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 1994 al 30 dicembre 1994 nella provincia di Brindisi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brindisi: siccità dal 1° marzo 1994 al 30 dicembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nel territorio dei comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Latiano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A2539

DECRETO 21 aprile 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

mareggiate dal 3 gennaio 1995 al 14 gennaio 1995 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia: mareggiate del 3 gennaio 1995, del 4 gennaio 1995, del 13 gennaio 1995, del 14 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A2540

DECRETO 21 aprile 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 13 gennaio 1995 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 95/01086/100.074 del 13 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1995, con il

quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 nel territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e sono state individuate le aree danneggiate e le provvidenze applicabili;

Vista la richiesta della regione Emilia-Romagna di estendere nei predetti territori l'applicazione delle provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della citata legge n. 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 95/01086 del 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995, nei territori dei comuni delle province di Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia, danneggiati dalle piogge alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, possono essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A2541

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 1995.

Aggiornamento del limite dimensionale dell'esposizione debitoria ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce in 35 miliardi di lire il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, costituente requisito ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e prevede che detto limite dimensionale sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1994 con il quale il suddetto limite è fissato — a far data dal 1° maggio 1994 — in lire 74.666 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1994 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 3,0%;

Decreta:

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1995, a lire 76.906 milioni.

Roma, 2 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1995.

Modificazione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura nelle province di Cagliari ed Oristano della regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazionedel mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 22 marzo 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988), del 9 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989) e del 30 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Sardegna il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da alcuni comuni della regione in ordine ad opportune modifiche degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali per agevolare la fruibilità dei servizi;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la ridefinizione dei confini di alcune sezioni circoscrizionali precedentemente istituite;

Constatato che con le leggi regionali n. 46 del 22 dicembre 1989 e n. 36 del 18 novembre 1991, pubblicate rispettivamente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 48 del 22 dicembre 1989 e n. 46 del 25 novembre 1991, le frazioni di Elmas e di Monserrato della città di Cagliari sono state costituite in comune autonomo con denominazione rispettivamente di «Elmas» e di «Monserrato»;

Viste le note n. 30778 del 24 dicembre 1991, n. 12332 del 20 maggio 1993 e n. 13164 del 30 maggio 1994 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari e la nota n. 12405 del 7 settembre 1991 dell'ufficio provinciale del lavoro di Oristano che evidenziano la necessità di trasferire alcuni comuni da un ambito territoriale ad un altro;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego della Sardegna nelle delibere del 3 marzo 1994, del 13 aprile 1994, del 16 giugno 1994 e dell'11 gennaio 1995;

Constatato che le citate delibere propongono nell'ordine:

l'inclusione del nuovo comune di Elmas (Cagliari) nella sezione circoscrizionale n. 2 con sede ad Assemini (Cagliari) e il trasferimento del comune di Armungia (Cagliari) dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Senorbì (Cagliari) a quella n. 8 di Muravera (Cagliari);

il trasferimento del comune di Samugheo (Oristano) dalla sezione circoscrizionale n. 19 di Ales (Oristano) a quella n. 16 di Oristano;

il trasferimento del comune di Decimoputzu (Cagliari) dalla sezione circoscrizionale n. 6 di Sanluri (Cagliari) a quella n. 2 con sede ad Assemini (Cagliari);

l'inclusione del nuovo comune di Monserrato (Cagliari) nella sezione circoscrizionale n. 1 con sede a Cagliari;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alle medesime;

Decreta:

Provincia di Cagliari.

Il comune di nuova istituzione con sede ad Elmas e il comune di Decimoputzu, già compreso nella sezione circoscrizionale n. 6 di Sanluri, vengono assegnati alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 2 con sede ad Assemini. Il comune di Armungia già appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 di Senorbì viene aggregato alla sezione circoscrizionale n. 8 con sede a Muravera. Il comune di nuova istituzione con sede a Monserrato viene assegnato alla sezione circoscrizionale n. 1 con sede a Cagliari.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 1 con sede a Cagliari, n. 2 con sede ad Assemini, n. 6 con sede a Sanluri, n. 7 con sede a Senorbì e n. 8 con sede a Muravera sono così modificati:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 1 - di Cagliari con sede a Cagliari, comprendente i comuni di Cagliari, Monserrato;

n. 2 - di Assemini con sede ad Assemini, comprendente i comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Maria, Elmas, Monastir, Pula, San Sperate, Sarroch, Sestu, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa;

n. 6 - di Sanluri con sede a Sanluri, comprendente i comuni di: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Nuraminis, Pauli Arbarei, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasor;

n. 7 - di Senorbì con sede a Senorbì, comprendente i comuni di: Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto;

n. 8 - di Muravera con sede a Muravera, comprendente i comuni di: Armungia, Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu.

Provincia di Oristano.

Il comune di Samugheo, già aggregato alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 19 di Ales, viene assegnato alla sezione circoscrizionale n. 16 con sede ad Oristano.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 16 con sede ad Oristano e n. 19 con sede ad Ales sono così modificati:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 16 - di Oristano con sede a Oristano, comprendente i comuni di: Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu;

n. 19 - di Ales con sede ad Ales, comprendente i comuni di: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Curcuris, Gonnosnò, Mogorella, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa San'Antonio, Villa Verde.

Roma, 10 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A2569

DECRETO 31 marzo 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», in S. Severo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», con sede in S. Severo (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Nicola Miticocchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1988 con il quale e stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Pistillo, in sostituzione del dott. Nicola Miticocchio, che aveva rinunciato all'incarico;

Vista la nota con la quale il dott. Antonio Pistillo non ha accettato l'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Giancarlo Silvestro Cristalli, nato a S. Severo (Foggia) il 1° gennaio 1959 e residente a S. Severo (Foggia) in via Zannotti n. 181, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio libero dauno», con sede in S. Severo (Foggia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 1987, in sostituzione del dott. Antonio Pistillo, rinunciatario.

Roma, 31 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A2581

DECRETO 10 aprile 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Laura», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Laura», con sede in Napoli, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laura», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 23 dicembre 1982, rep. n. 5139, reg. soc. n. 769/83, tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Guido Cesarino, nato a Napoli il 20 ottobre 1941 e residente in via Verdi n. 23, Portici (Napoli), è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2582

DECRETO 10 aprile 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Ottaviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli nei confronti della società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Ottaviano (Napoli), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il Comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società sportiva basket Ottaviano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito notaio Angela De Sena in data 25 luglio 1983, rep. n. 1189, reg. soc. n. 4372, tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Adolfo Adamo, nato a Portici (Napoli) il 9 novembre 1940 e residente in Portici (Napoli), via Cardano, 30/D, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2583

DECRETO 10 aprile 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Domus», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Domus», con sede in Aversa (Caserta), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Domus», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Giovanbattista Musto in data 14 marzo 1979, rep. n. 25294/5914, reg. soc. n. 222/79, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Pietro Matrisciano, nato a Marigliano (Napoli) il 15 aprile 1961 e residente in via Turati, 55, Caserta, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2584

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), recante: «Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.».

2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «ed i relativi allegati,»; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «ed agli atti relativi»; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali, procede»; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «e agli atti relativi».

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) modificate dal presente articolo:

«Art. 21. — Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum *e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il* referendum, *ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.*

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale».

«Art. 22. — L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum *richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale».*

«Art. 36. — *L'Ufficio centrale per il* referendum, *appena pervenuti i verbali, procede,* in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum *richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale».*

«Art. 45. — L'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum;* altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro per l'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale od ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni».

Art. 2.

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Riferimenti normativi:

— Per il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 199/1978 si veda in nota all'art. 3.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 199/1978 (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 6. — Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il *referendum* altri magistrati della Corte.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente.

Il primo presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum *come sopra impegnato si applica il disposto dell'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità».*

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A2607

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 31 marzo 1995, n. 4.

Applicazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante: «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle organizzazioni di categoria

La legge 24 febbraio 1995, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995, ha introdotto rilevanti innovazioni nel quadro delle disposizioni normative nazionali di applicazione della regolamentazione comunitaria sulle quote latte.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni legislative, appare necessario fornire alle amministrazioni ed agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni.

Piani di sviluppo.

L'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 46/1995 riconosce ai produttori, che hanno ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, la facoltà di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano stesso.

L'attribuzione di quota per i piani di sviluppo comporta la cancellazione delle quote già spettanti al produttore, fatte salve quelle acquistate o affittate, ed è disposta previa riduzione delle quantità vendute o cedute in affitto dal produttore medesimo a partire dal periodo 1993-94.

La presenza di un obiettivo di produzione nel piano di sviluppo o di miglioramento costituisce presupposto necessario per l'applicazione della norma in argomento.

Solo nei casi in cui il piano preveda, in luogo di un obiettivo di produzione, un numero di lattifere da impiegare in azienda, l'obiettivo di produzione può essere calcolato dall'amministrazione regionale utilizzando il dato di produzione annuale di kg 4.537 per lattifera, da indicare inderogabilmente a prescindere dalla razza presente in azienda o indicata nel piano.

Le aziende i cui piani sono stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988-89 non potranno richiedere, in via normale, l'adeguamento della quota in quanto si presume che la medesima, calcolata su detta campagna, corrisponda al livello di produzione raggiunto, salvo la specificazione di cui al seguente capoverso.

Qualora, nel corso della realizzazione del piano di sviluppo o di miglioramento siano intervenute cause di forza maggiore così come definite dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, adeguatamente documentate, il termine circa l'avvenuta realizzazione viene di conseguenza procrastinato in ragione degli eventi che lo hanno causato.

I piani di sviluppo o di miglioramento devono intendersi realizzati in tutti i casi in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti dal piano, e l'obiettivo di produzione è stato raggiunto o è in corso di conseguimento nei tempi previsti dal piano medesimo.

Le regioni e le province autonome provvedono, in adempimento di quanto disposto dall'art. 2, comma 2-*ter*, a trasmettere all'E.I.M.A. le certificazioni concernenti le istanze di cui al comma 2-*bis*, utilizzando l'allegato modulo n. 1.

*Campo di applicazione art. 2, comma 2-*quater.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 2-*quater*, deve intendersi riferita a tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del prelievo supplementare, compresi quelli relativi alla compensazione da parte delle associazioni di produttori.

Per l'applicazione della compensazione, le associazioni di produttori sono tenute ad avvalersi, in luogo del bollettino n. 2 pubblicato nel dicembre 1994, della

riedizione n. 2-*bis*, distribuita alle regioni unitamente al bollettino del periodo 1995-96.

Il bollettino n. 2-*bis* deve essere utilizzato per la compensazione congiuntamente al bollettino n. 1, che resta applicabile, ove più favorevole, come previsto dall'art. 2, comma 2-*quater*, della legge n. 46/1995.

Autocertificazione.

L'art. 2-*bis* della legge n. 46/1995 prevede la possibilità che i produttori, in presenza di un contenzioso, autocertifichino la propria produzione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La fattispecie prevista dal legislatore deve individuarsi nelle ipotesi in cui esista un contenzioso fra il produttore e l'E.I.M.A. in merito alla sussistenza del diritto alla quota ed alla entità della medesima.

In via preliminare occorre rilevare che la disposizione in argomento, presupponendo l'esistenza di un contenzioso, deve intendersi riferita alle sole forme rituali di impugnazione degli atti amministrativi e richiede necessariamente l'esistenza della impugnazione.

Non sono comprese in esse, viceversa, le richieste di riesame, o gli atti a queste assimilabili, che non trovano fondamento in disposizioni di legge.

Si deve inoltre rilevare che l'autocertificazione non concerne l'entità della quota spettante al produttore, ma riguarda esclusivamente la produzione commercializzata nei periodi 1988-89, 1991-92 e 1993-94, e cioè la base di riferimento su cui deve essere effettuato il calcolo della quota.

L'art. 2-*bis* della legge n. 46/1995 prevede, infatti, l'autocertificazione delle «produzioni» e non delle quote.

Sarebbe d'altronde impossibile per il produttore autocertificare la quota ad esso spettante, la cui entità è il risultato di calcoli e riscontri che solo l'E.I.M.A. può effettuare, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 468/1992 e dell'art. 2 della legge n. 46/1995.

Ciò comporta che l'autocertificazione effettuata dal produttore costituisce comunque un rimedio provvisorio, che resta oggetto di una successiva determinazione definitiva, che potrà comportare una riduzione di quota, per effetto dell'art. 2 della legge n. 46/1995, anche nell'ipotesi in cui l'autocertificazione risulti confermata dall'esito del giudizio pendente.

Premesso quanto sopra si deve rilevare che gli acquirenti restano obbligati, in base al regolamento CEE n. 3950/92, al versamento del prelievo su ogni quantità consegnata eccedente il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore.

Tale obbligo sussiste anche nei casi di autocertificazione e si applica nel momento in cui viene definitivamente accertata l'entità della quota spettante al produttore.

Al verificarsi di tale evento l'acquirente è tenuto a versare il prelievo dovuto sulla base della quota definitivamente quantificata, con effetto retroattivo.

Pertanto gli acquirenti debbono utilizzare tutti gli strumenti necessari per garantire l'esatto versamento del prelievo.

A tal fine gli acquirenti possono richiedere al produttore idonea garanzia per le quantità dal medesimo autocertificate.

Giova sottolineare che, in presenza di una autocertificazione del produttore, l'acquirente non è obbligato ad acquisire la medesima ed a considerarla operante ai fini degli obblighi prescritti dal regime quote latte.

Infatti il secondo comma dell'art. 2-*bis* della legge n. 46/1995 «autorizza» gli acquirenti in tal senso, ma non pone alcun obbligo.

Ove pertanto l'acquirente non si consideri sufficientemente garantito ai fini del versamento del prelievo potrà rinunciare a prendere in considerazione i quantitativi autocertificati.

Il produttore è tenuto ad indicare nell'autocertificazione i seguenti elementi:

l'entità delle consegne o delle vendite dirette, separatamente indicate, per i periodi 1988-89, 1991-92 e 1993-94;

i dati identificativi dell'acquirente al quale effettuava consegne nei periodi di riferimento 1988-89, 1991-92 e 1993-94;

l'associazione di produttori cui risultava aderire nei periodi di riferimento sopra indicati.

Il produttore è, altresì, tenuto ad allegare alla autocertificazione una copia della impugnazione presentata.

L'acquirente dovrà considerare irricevibile, ai fini della presente legge, ogni autocertificazione non redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o non contenente gli elementi sopraindicati, o non corredata da copia della impugnazione.

Per il periodo 1995-96 gli acquirenti, utilizzando l'allegato modulo n. 2 da indirizzare ad E.I.M.A. - Settore quote latte - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, trasmettono copia dell'autocertificazione del produttore.

L'E.I.M.A. trasmette alle regioni un elenco riepilogativo delle autocertificazioni ricevute ai fini dell'esecuzione degli opportuni controlli.

Procedura inerente la distribuzione del bollettino.

In base alla vigente normativa il provvedimento amministrativo con il quale viene attribuito al singolo produttore il quantitativo di riferimento è inserito in un bollettino pubblicato dall'E.I.M.A.

Il predetto provvedimento viene portato a conoscenza dei produttori mediante la procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 468/1992.

Premesso quanto sopra, appare necessario determinare, in maniera certa ed inequivocabile, anche ai fini di eventuali impugnative, la data in cui il bollettino è portato a conoscenza degli interessati.

Al fine di realizzare una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale, si invitano le regioni a seguire la seguente procedura.

Una volta ricevuto il bollettino da parte dell'E.I.M.A, le regioni pubblicano immediatamente sul bollettino ufficiale regionale un avviso recante la data a partire dalla quale il bollettino viene messo a disposizione presso gli uffici regionali siti nel capoluogo di ciascuna provincia.

A partire da tale data copia del bollettino E.I.M.A. deve essere tassativamente presente e disponibile per gli operatori in ciascuno degli uffici regionali, ubicati nel capoluogo di ogni provincia, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della legge n. 468/1992.

Dalla predetta data decorre il termine per l'impugnazione del provvedimento di attribuzione di quota davanti al tribunale amministrativo regionale.

Specifiche relative ai ricorsi dinanzi al T.A.R.

Appare, altresì, opportuno precisare che il bollettino E.I.M.A. rappresenta la mera raccolta di un insieme di provvedimenti amministrativi con i quali viene individualmente assegnata la quota latte a ciascun produttore.

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'interesse azionabile da parte dei singoli produttori, mediante la proposizione di impugnativa al giudice amministrativo, non può che riguardare l'atto di attribuzione individuale di quota nell'ambito del bollettino.

Ciò allo scopo di non rendere inefficaci gli atti di attribuzioni di quota ad altri produttori, altrettanto meritevoli di tutela, che non sono direttamente interessati dalla impugnazione proposta.

Il Ministro: LUCHETTI

95A2547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola «Agrozootecnica», con sede in Bologna, sono stati prorogati fino al 31 settembre 1995.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 il sig. Bolla Mauro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale dell'Alto Monferrato» a reponsabilità illimitata, con sede in Tonco (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 9 ottobre 1971, in sostituzione del geom. Armando Macchia deceduto, a completamento della terna.

Con decreto ministriale 14 aprile 1995 l'avv. Giovanni Meliadò è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Spaccio lavoratori riuniti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 7 agosto 1991, in sostituzione della dott.ssa Federica Modesti, dimissionaria.

95A2554

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1995, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Livorno:

1. Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi [portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge (ad eccezione dei facchini operanti nei pubblici macelli e nel mercato ortofrutticolo del comune di Livorno) facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame] ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 49/1995.

2. Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).

3. Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:

51ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.462.000 mensili.

Attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza):

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

Facchini operanti nei pubblici macelli del comune di Livorno:

56ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.680.000 mensili.

Facchini operanti nel mercato ortofrutticolo del comune di Livorno:

65ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 2.215.000 mensili.

95A2573

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Imperia

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 203, sita nel comune di Imperia, in località Torre Bonazza, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, sezione di Porto Maurizio, al foglio n. 5, mappale n. 671/b (parte).

95A2552

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pordenone

Con decreto 11 luglio 1994, n. TA-134/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo della roggia Codafora, sito in comune di Pordenone, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali n. 921 e n. 922, della superficie complessiva di Ha 0.01.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 luglio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

95A2553

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola e della manifestazione televisiva di primavera 1995. (Estrazione del 30 aprile 1995).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola e della manifestazione televisiva di primavera - estrazione 30 aprile 1995, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AE 30431 di lire 2 miliardi abbinato al pilota «D. Hill»;

2) Biglietto serie R 23376 di lire 500 milioni abbinato alla miss «Claudia Grego»;

3) Biglietto serie P 85303 di lire 300 milioni abbinato al pilota «J. Alesi»;

4) Biglietto serie Q 04081 di lire 300 milioni abbinato alla miss «Federica Fontana»;

5) Biglietto serie V 21299 di lire 200 milioni abbinato al pilota «G. Berger»;

6) Biglietto serie I 36885 di lire 200 milioni abbinato alla miss «Elisabetta Pellini»;

7) Biglietto serie Z 26158 di lire 70 milioni abbinato al pilota «D. Coulthard»;

8) Biglietto serie V 38461 di lire 70 milioni abbinato alla miss «Raffaella Biffi»;

9) Biglietto serie AD 34410 di lire 70 milioni abbinato al pilota «M. Hakkinen»;

10) Biglietto serie R 52135 di lire 70 milioni abbinato alla miss «Akemy Michetti»;

11) Biglietto serie AB 77369 di lire 70 milioni abbinato al pilota «H. Frentzen»;

12) Biglietto serie N 23423 di lire 70 milioni abbinato alla miss «Michelle Hunzicher»;

13) Biglietto serie C 51815 di lire 70 milioni abbinato al pilota «J. Herbert»;

14) Biglietto serie M 57416 di lire 70 milioni abbinato alla miss «Paola D'Arpa»;

15) Biglietto serie AG 45875 di lire 50 milioni abbinato al pilota «E. Irvine»;

16) Biglietto serie O 86585 di lire 50 milioni abbinato alla miss «Claudia Croce»;

17) Biglietto serie AB 82308 di lire 50 milioni abbinato al pilota «O. Panis»;

18) Biglietto serie AD 50741 di lire 50 milioni abbinato alla miss «Elisa Santini».

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 10 premi di lire 30 milioni cadauno:

1) Biglietto	serie	C	03093	6) Biglietto	serie	O	79479
2) »	»	D	44150	7) »	»	P	79592
3) »	»	E	20876	8) »	»	S	21316
4) »	»	F	04143	9) »	»	AD	52746
5) »	»	F	04550	10) »	»	AL	52931

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AE 30431 L. 4.000.000;

2) Biglietto serie R 23376 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie P 85303 L. 2.000.000;

4) Biglietto serie Q 04081 L. 2.000.000.

Ai venditori degli ulteriori quattordici biglietti vincenti premi di prima categoria L. 1.000.000 ciascuno.

Ai venditori dei dieci biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

95A2587

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore di cinque società cooperative

Con deliberazione n. 1009 del 14 marzo 1995 la giunta regionale ha nominato il sig. Arrigo Simeoni, con studio in Gemona del Friuli, frazione Ospedaletto, via Nazionale, 36, commissario liquidatore delle seguenti società in sostituzione del dott. Gianfranco Compagnon, dimissionario:

1) «I.C.F. Ingrosso cancelleria friuliana - Soc. coop. a r.l.», Moimacco;

2) «Gloria - Soc. coop. a r.l.», Udine;

3) «Sport per tutti - Soc. coop. a r.l.», Udine;

4) «Evento Nuovo - Soc. coop. a r.l.», Udine;

5) «Endas Europa 1 - Soc. coop. a r.l.», Udine.

95A2558

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro servizi informatico contabili C.E.S.I.C. - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1010 del 15 marzo 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Centro servizi informatico contabili C.E.S.I.C. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 2 ottobre 1986 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Luca Savino con studio in Trieste, via Coroneo, 5.

95A2559

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico disciplinare: N09X «Istituzioni di diritto pubblico», per la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico»;

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L25A «Storia dell'arte medievale», per la disciplina «Storia dell'arte medievale»;

Facoltà di magistero:

settore scientifico disciplinare: M11A «Psicologia dello sviluppo e dell'educazione», per la disciplina «Psicologia dello sviluppo»;

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: F22C «Medicina del lavoro», per la disciplina «Medicina del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

95A2596

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

settore scientifico-disciplinare: L18A «Lingua e letteratura inglese», per la disciplina «Lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A2597

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 5 0 9 5 *

L. 1.300